

d) raggiungimento degli *standard* minimi di qualità previsti per l'intero sistema.

14. Le scuole e gli istituti non statali paritari sono costituiti previa istanza, avanzata dal gestore, al dirigente scolastico regionale, il quale ne disporrà, con motivato decreto, l'ammissione ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione. Oltre alle peculiarità previste per le scuole e gli istituti di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo, alle istituzioni paritarie sono richiesti i seguenti requisiti:

a) pubblicizzazione del bilancio;

b) accoglienza di chiunque, purché sia in regola con i titoli di studio e accetti il progetto educativo;

c) organizzazione improntata ai principi della partecipazione;

d) cooperazione nell'ambito della programmazione territoriale con altre istituzioni pubbliche e private, coinvolte direttamente o indirettamente nel compito di informazione e di formazione.

15. Le istituzioni scolastiche non statali, notificate, riconosciute e paritarie sono dotate di un apposito statuto in cui viene, fra l'altro, esplicitato l'indirizzo educativo che si intende perseguire.

16. La selezione e il reclutamento del personale dirigente, docente e A.T.A., per tutte le istituzioni non statali, vengono effettuati sulla base dei seguenti criteri:

a) dimostrazione di affinità culturale e di intesa pedagogica con il progetto educativo che l'istituzione intende attuare;

b) possesso comprovato delle attitudini, delle capacità e delle idoneità professionali richieste;

c) adozione di modalità trasparenti e di strumenti rigorosi, da parte del gestore, nell'espletamento della procedura che deve, comunque, essere rispettosa della chiamata nominale.

17. Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni e le alunne delle scuole

e degli istituti paritari un trattamento scolastico ed economico equipollente a quello degli alunni delle scuole e degli istituti statali. Gli studi compiuti, gli esami sostenuti in tali istituzioni, le certificazioni ed i diplomi rilasciati hanno valore legale.

18. Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti.

19. Il servizio prestato dal personale delle scuole e degli istituti riconosciuti e paritari, ivi compreso il personale di cui al comma 18, è valutato a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole e degli istituti statali e degli enti locali.

20. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti previsti dalla presente legge entro i capitoli di bilancio, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole e di istituti paritari a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari.

21. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al comma 20 del presente articolo sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Tali interventi, finalizzati a garantire alle famiglie la scelta delle scuole e degli istituti riconosciuti o paritari, sono così articolati:

a) ai genitori degli alunni e delle alunne delle istituzioni non statali, paritarie, è attribuito un contributo, mediante credito di imposta, corrispondente, in misura totale per ogni figlio o figlia che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e i

primi due anni della scuola secondaria e in misura del 70 per cento per coloro che frequentano gli anni successivi del sistema educativo pubblico, all'ammontare unitario, determinato annualmente e statisticamente, dal costo medio sostenuto dallo Stato per ogni alunno o alunna che frequentano le istituzioni statali;

b) ai genitori degli alunni e delle alunne che frequentano le istituzioni non statali, riconosciute, è consentita una detrazione fiscale sull'imponibile, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per ogni figlio o figlia e in misura non superiore al limite massimo di deducibilità consentito dalle norme vigenti.

22. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di istituzioni statali e non statali per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari statali o di enti locali è oggetto di credito di imposta in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva.

23. Le somme di cui al comma 21, lettera a), sono destinate ai genitori degli alunni delle scuole e istituti paritari e, previo loro esplicito assenso, sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico in corso.

24. Lo Stato fornisce, inoltre, il sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, alle istituzioni scolastiche non statali che accolgono alunni con *handicap*.

25. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante riduzioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

26. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Giovanardi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione, anche al fine di garantire una effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, la Repubblica individua quale obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, che si concretizza nel servizio offerto dalle scuole pubbliche, dalle scuole istituite da privati e dalle scuole istituite dagli enti locali.

2. Si definiscono scuole istituite da privati e scuole istituite dagli enti locali le istituzioni scolastiche non statali che a partire dalla scuola di base corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole istituite da privati e alle scuole istituite dagli enti locali è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Il progetto educativo della singola istituzione scolastica indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso alla cui accettazione sono tenuti gli alunni e le loro famiglie. È garantito l'accoglimento di alunni e studenti con *handicap*.

4. La parità è riconosciuta alle scuole istituite da privati e dagli enti locali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa coerente con i principi ispiratori propri di ciascuna istitu-

zione scolastica; attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche adeguati al tipo di scuola;

c) forme di partecipazione democratica dei docenti, allievi e famiglie al funzionamento della scuola;

d) l'iscrizione alla scuola di tutti gli studenti per i quali i genitori ne facciano richiesta con ciò aderendo al progetto educativo della scuola;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi almeno per due terzi calcolati per difetto;

g) idonea qualificazione professionale dei dirigenti e dei docenti;

h) contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente o non docente ovvero ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministro della pubblica istruzione accerta, entro novanta giorni dalla data di richiesta, l'originario possesso e la permanenza dei requisiti di cui al comma 4.

7. Alle scuole istituite da privati o dagli enti locali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

8. Alle scuole istituite da privati o dagli enti locali, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è ri-

conosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole pubbliche, private e degli enti locali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, mediante l'assegnazione di buoni scuola di pari importo.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad individuare i criteri e le modalità di accredito dei buoni alle singole istituzioni scolastiche, sulla base delle scelte operate dalle famiglie.

11. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità dei commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgano alunni con *handicap*.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bianchi Clerici.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il diritto della persona all'istruzione ed alla educazione è assicurato dalla famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.

2. La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento.

3. Il Servizio scolastico nazionale concorre alla libertà di apprendimento mediante il pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle istituzioni scolastiche non statali ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

4. La Repubblica detta le norme generali sul Servizio scolastico nazionale, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione.

5. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero, se minorenni, ai genitori o a chi ne fa le veci, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.

6. Gli studenti che usufruiscono del Servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento, anche economico, indipendentemente dalle istituzioni che decidono di frequentare.

7. La Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il riconoscimento della libertà di istituzione.

8. L'istituzione e la gestione delle scuole non statali sottostanno alle norme generali dell'istruzione di cui alla presente legge.

9. L'istituzione di scuole o di istituti di istruzione non statali viene comunicata al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale.

10. Nella comunicazione, il gestore o il legale rappresentante dell'ente gestore autocertifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il possesso da parte del richiedente della residenza, della maggiore età, nonché del godimento dei diritti civili e politici;

b) la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento;

c) l'idoneità dei locali destinati alla scuola o all'istituto dal punto di vista igienico, sanitario e della sicurezza;

d) l'adeguatezza degli arredi e delle attrezzature didattiche corrispondenti all'istituzione scolastica;

e) l'adeguata pubblicità dei nomi e dei titoli professionali del personale direttivo e docente.

11. Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, qualora accerti la mancanza di taluno dei requisiti di cui al comma precedente, può emettere motivato provvedimento di sospensione o di chiusura dell'istituzione scolastica interessata. Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della Pubblica istruzione entro il termine di trenta giorni.

12. Possono richiedere il riconoscimento legale della propria attività scolastica, nella varia tipologia prevista dal titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le scuole che, oltre alle condizioni di cui al comma 10, soddisfino anche i seguenti requisiti:

a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;

b) accoglienza di alunni forniti di adeguati titoli di studio;

c) esistenza dello statuto della scuola;

d) esistenza del progetto educativo;

e) esistenza del piano dell'offerta scolastica;

f) esistenza della carta dei servizi scolastici.

13. Alle scuole di cui al comma 12 è garantita piena libertà di organizzazione e di offerta nell'ambito del pluralismo delle istituzioni scolastiche e formative e dell'offerta formativa.

14. Il riconoscimento legale è certificato quando il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale verifica che una scuola che ne fa richiesta, oltre ad avere i requisiti previsti ai commi 10 e 12 della presente legge, assicura *standards* minimi di qualità del servizio, accertati dal Servizio nazionale di valutazione.

15. Il Servizio nazionale di valutazione è indipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione.

16. Fanno parte del Servizio scolastico nazionale le scuole statali e le scuole paritarie che lo chiedono ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

17. Oltre ai requisiti richiesti per le scuole, di cui ai commi 10 e 12 della presente legge, per far parte del Servizio scolastico nazionale alle scuole non statali sono richiesti i seguenti requisiti:

a) la pubblicizzazione del bilancio;

b) l'accoglienza di chiunque ne faccia richiesta, purché posseda adeguati titoli di studio e ne accetti il progetto educativo;

c) l'accoglienza di studenti portatori di *handicap*;

d) l'organizzazione improntata ai principi della partecipazione scolastica.

18. Le scuole non statali alle quali è riconosciuta la parità sono dette « paritarie », assumono la denominazione prevista dagli ordinamenti vigenti, accompagnata dal termine « paritaria », e contribuiscono unitamente alle scuole statali alla formazione del Servizio scolastico nazionale.

19. La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente Ufficio scola-

stico regionale, al quale è affidata la verifica della sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.

20. Il riconoscimento della parità comporta per gli alunni delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

21. Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale fornito dei titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati e ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale in possesso dei necessari requisiti.

22. Il servizio prestato dal personale delle scuole paritarie, ivi compreso il personale di cui al comma 21, è riconosciuto a tutti gli effetti alla pari del servizio prestato dal corrispondente personale delle scuole statali.

23. Fermi restando le competenze e gli interventi di regioni ed enti locali in materia di diritto allo studio ed alla istruzione, lo Stato, sulla base degli stanziamenti calcolati secondo i parametri indicati al comma successivo, predispone ed attua interventi in favore dei genitori degli alunni di scuole paritarie a partire dal terzo anno di età fino al compimento degli studi secondari.

24. Le istituzioni scolastiche appartenenti al Servizio scolastico nazionale ricevono dagli iscritti il contributo di funzionamento erogato dal Ministero della pubblica istruzione sotto forma di «buono». Tale «buono», personale e non negoziabile, è attribuito, annualmente, ad ogni persona avente diritto. I «buoni» possono essere accettati da qualsiasi scuola dal Servizio scolastico nazionale, e non costituiscono entrate soggette ad imposte. L'ammontare unitario massimo di tale contributo è fissato annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo, sulla base del costo per alunno stabilito attraverso una media nazionale determinata statisticamente per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per

l'anno finanziario immediatamente precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine di grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno immediatamente precedente.

25. La scelta delle istituzioni scolastiche facenti parte del servizio pubblico da parte degli aventi diritto non è soggetta ad alcun controllo.

26. L'autonomia finanziaria degli istituti può prevedere altre forme di contribuzione integrativa e perequativa.

27. L'importo documentato degli oneri sostenuti dalle famiglie di scuole statali e paritarie per l'acquisto di libri di testo, di sussidi didattici di uso personale, per trasporti scolastici e per altre spese scolastiche non coperte dagli interventi finanziari statali o di enti locali è oggetto di credito di imposta.

28. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con *handicap*.

29. Gli interventi economici previsti a copertura delle spese per il buono-scuola alle famiglie potranno essere erogati con gradualità, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le prime classi di ogni tipo di scuola, per giungere a regime in tutte le classi nel corso del quinquennio successivo.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Aprea.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento come principio fondamentale della autonomia degli individui rispetto alle proprie scelte e alla propria vita e riconosce, altresì, il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e di educazione promosse da enti pubblici e privati, da istituzioni e associazioni private che abbiano personalità giu-

ridica, che corrispondano agli ordinamenti generali e alle finalità nazionali della istruzione e della educazione e siano coerenti con la domanda formativa.

2. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico-educativo, lo Stato promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.

3. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e dell'educazione, impartita e gestita dai soggetti di cui al comma 1, si esplica secondo i principi di cui all'articolo 33 della Costituzione.

4. Possono chiedere la parità, e sono denominate scuole paritarie, le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto con atto pubblico da un notaio o da un altro pubblico ufficiale dal quale emergano fini ed ordinamento coerenti con gli obiettivi generali del servizio pubblico dell'istruzione e della educazione.

5. I soggetti di cui al comma 4, al fine di ottenere il riconoscimento di parità, devono altresì impegnarsi a:

a) applicare gli orientamenti programmatici e le norme generali stabilite dalle leggi vigenti, fatte salve la propria identità culturale e la propria autonomia didattica;

b) conformare il numero massimo degli alunni per classe a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le scuole statali;

c) garantire il possesso del titolo legale da parte degli alunni frequentanti le classi;

d) utilizzare personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle norme concernenti il reclutamento del personale delle scuole statali, assicurando a tale personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro;

e) adottare un apposito statuto che dichiari il proprio indirizzo educativo e le

specifiche finalità, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a quelli previsti nella corrispondente scuola statale;

f) uniformarsi alla normativa generale relativa all'integrazione scolastica di alunni portatori di *handicap*;

g) garantire l'idoneità dei locali all'uso scolastico ed educativo secondo le disposizioni vigenti;

h) disporre di attrezzature, sussidi didattici, materiali scientifici e strumenti di lavoro rispondenti al tipo di scuola.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sono emanate le norme di attuazione del comma 5 del presente articolo.

7. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, ai sensi della presente legge, rilasciano, nel corso della frequenza scolastica o a conclusione dei corsi, titoli di studio con valore legale. Le scuole non statali che non chiedono di far parte del sistema pubblico dell'istruzione conservano la configurazione giuridica vigente prevista dagli articoli 331 e 336 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

8. La parità scolastica determina la piena validità a tutti gli effetti degli esami sostenuti dagli alunni interni secondo le disposizioni vigenti per le scuole statali.

9. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.

10. La domanda di parità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica, o dal rappresentante designato dai soci per le associazioni non riconosciute. La domanda è diretta al Ministro della pubblica istruzione e deve essere inoltrata tramite il competente provveditore agli studi, che, verificata

l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette al Ministro allegando un parere sull'accoglimento espresso anche in relazione al fabbisogno scolastico previsto dalla programmazione locale. Il soggetto che chiede la parità deve documentare l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 4 e 5. La parità decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello nel quale la domanda è stata presentata purché l'intera documentazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla fine dell'anno scolastico in corso. Il Ministro della pubblica istruzione, entro sessanta giorni del ricevimento della domanda e del parere, emana il decreto di riconoscimento della parità, ovvero nega tale riconoscimento con decisione motivata.

11. Coloro che, da esterni, aspirano ad iscriversi in una scuola paritaria devono sostenere un esame di idoneità secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per le scuole statali. L'istituzione scolastico-educativa paritaria ha facoltà di accettare candidati esterni nella misura consentita dalla ricettività della scuola, vincolando il candidato alla frequenza per un periodo non superiore ai due successivi anni scolastici. Il Ministro della pubblica istruzione emana, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente comma, a tutela dei diritti di libera organizzazione interna dell'istituzione e di quelli delle famiglie e degli studenti. Nel decreto sono altresì precisati i casi in cui l'alunno può recedere dal rapporto stabilito. L'idoneità conseguita presso le istituzioni scolastico-educative paritarie costituisce comunque titolo valido per i successivi esami.

12. La frequenza scolastica nelle istituzioni scolastico-educative paritarie è obbligatoria ed è regolata dalle stesse disposizioni vigenti per le scuole statali. È in facoltà dell'istituzione scolastico-educativa paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che incorrano in ripetute assenze ingiustificate o abbiano tenuto un comportamento contrario alle finalità indicate dallo statuto di cui al comma 5, lettera e).

13. Presso ogni provveditorato agli studi è istituito l'elenco provinciale delle scuole

paritarie. Il provveditore agli studi iscrive nell'elenco l'istituzione scolastica subito dopo la data di emanazione del decreto di riconoscimento da parte del Ministro della pubblica istruzione. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

14. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito l'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie iscritte negli elenchi tenuti presso i provveditorati agli studi. L'iscrizione dell'istituzione scolastico-educativa nell'albo nazionale è effettuata subito dopo la data di emanazione del decreto ministeriale di riconoscimento della parità. L'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie con eventuali modifiche è pubblicato, all'inizio di ogni anno scolastico, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15. Il gestore dell'istituzione scolastico-educativa, fatti salvi i poteri di esclusiva spettanza del dirigente scolastico e degli organi collegiali d'istituto, è titolare del governo della scuola ed è responsabile personalmente di tutte le decisioni che adotta. Ciascuna istituzione scolastico-educativa istituisce una commissione di verifica e di valutazione, presieduta dal capo d'istituto e composta da quattro docenti di ruolo e da un genitore e nelle scuole secondarie superiori da uno studente. La commissione di verifica e di valutazione ha il compito di procedere alla valutazione del funzionamento della scuola e della attività educativa e didattica e, in particolare, deve garantire:

a) la tutela del diritto dell'alunno ad una prestazione educativa e didattica adeguata e commisurata alle proprie potenzialità;

b) la conformità dell'intervento formativo agli obiettivi fissati dallo Stato;

c) gli *standard* minimi di produttività della singola istituzione scolastico-educativa.

16. Gli studenti, i loro genitori o chi ne fa le veci hanno pieno diritto di accesso per

acquisire la conoscenza dei processi decisionali delle scuole riferiti sia agli aspetti amministrativi che didattici con l'unico limite, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della salvaguardia della riservatezza di terzi; a tali soggetti è garantita, altresì, la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria a tutela dei loro diritti.

17. Per la vigilanza sul funzionamento, sugli scrutini e sugli esami delle scuole paritarie si applicano le disposizioni vigenti in materia per le corrispondenti scuole statali.

18. Al fine di garantire a tutte le famiglie degli alunni, in età scolare e prescolare, delle scuole statali e delle scuole paritarie la integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto di libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per tutte le altre spese scolastiche, i relativi oneri, purché debitamente documentati e non coperti da altri interventi, costituiscono credito d'imposta da utilizzare secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

19. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione è emanato il regolamento di attuazione della medesima, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

20. Le istituzioni scolastico-educative pareggiate e legalmente riconosciute, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di scuole paritarie qualora rispondano alle condizioni previste dalla medesima. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 19, tutte le scuole paritarie sono sottoposte ad ispezione al fine di accertare che ognuna abbia regolarizzato le condizioni tecniche, igieniche e di sicurezza previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

21. Sono abrogate le norme della legge 19 gennaio 1942, n. 86, in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Napoli.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. In attuazione degli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione, al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, tutte le istituzioni scolastiche della fascia dell'obbligo ricevono per il loro funzionamento un contributo ordinario da parte dello Stato e un contributo perequativo da parte delle regioni.

2. Il contributo ordinario, sotto forma di buono, è assegnato dal Ministero della pubblica istruzione alle famiglie e, secondo le indicazioni di queste, accreditato alle istituzioni scolastiche.

3. L'ammontare del buono è determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base del costo medio per studente delle scuole statali della fascia dell'obbligo.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni fissano con legge i criteri e le modalità di attribuzione del contributo perequativo a tutte le istituzioni scolastiche che operano in situazioni di particolare svantaggio o in aree a forte processo immigratorio.

ART. 2.

1. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica, degli esami e dei titoli di studio rilasciati da tutte le istituzioni scolastiche.

ART. 3.

1. I soggetti pubblici o privati debbono dimostrare il possesso di tutti i requisiti di qualità indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ammissione al contributo di cui all'articolo 1 è concessa dal provveditore agli studi, sentito il parere della regione e degli enti locali interessati.

3. Contro il diniego è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione.

ART. 4.

1. Il mantenimento dei requisiti di qualità di cui all'articolo 3 è verificato annualmente da un nucleo di tre o più ispettori scolastici estratti a sorte fra tutti quelli in servizio presso la sovrintendenza di competenza.

2. Contro la revoca dell'ammissione di-
sposta dal provveditore agli studi è am-
messo ricorso al Ministro della pubblica
istruzione.

ART. 5.

1. In osservanza del principio della gra-
tuità della scuola dell'obbligo non è am-
messa alcuna tassa a carico delle famiglie.

ART. 6.

1. Ai fini e per gli effetti delle disposi-
zioni di cui all'articolo 1, la presente legge
si applica a partire dall'anno scolastico
successivo alla data della sua entrata in
vigore, iniziando dalle classi prime di tutti
gli ordini di scuola; la sua applicazione è
successivamente estesa anno per anno,
sino al completamento dei cicli di studio.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 200
miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001
e 2002, si provvede mediante utilizzo per i
medesimi anni degli stanziamenti iscritti ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nel-
l'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno fi-
nanziario 2000, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.

2. Per gli esercizi successivi al triennio
2000-2002, all'onere derivante dall'attu-
azione della presente legge si provvede con
stanziamento determinato dalla legge fi-
nanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con
il seguente: Istituzione e disciplina del bo-
nus per la parità nell'istruzione dell'ob-
bligo.*

1. 328. Bianchi Clerici, Rodeghiero, San-
tandrea.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. La Repubblica riconosce la libertà
di apprendimento come principio fonda-
mentale della autonomia degli individui
rispetto alle proprie scelte e alla propria
vita.

1. 174. Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi,
Butti, Storace, Bono, Aloï.

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 32. Lenti, Giordano, Nardini, Malen-
tacchi.

Sopprimere i commi 1 e 3.

1. 33. Lenti, Giordano, Nardini, Malen-
tacchi.

Sopprimere i commi 1 e 4.

1. 34. Lenti, Giordano, Nardini, Malen-
tacchi.

Sopprimere i commi 1 e 5.

1. 35. Lenti, Giordano, Nardini, Malen-
tacchi.

Sopprimere i commi 1 e 6.

1. **36.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 1 e 7.

1. **37.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 1 e 8.

1. **38.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 1 e 9.

1. **39.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 1 e 10.

1. **40.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 1 e 11.

1. **41.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 1 e 12.

1. **42.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 1 e 13.

1. **43.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 1 e 14.

1. **44.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 1 e 15.

1. **45.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 1 e 16.

1. **46.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 1 e 17.

1. **47.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere il comma 1.

1. **16.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'educazione, quale processo di maturazione della persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del Paese. Il diritto della persona all'educazione è assicurato dalla famiglia e dalla comunità e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare o con la scelta di istituzioni competenti. L'istruzione e la formazione sono considerate fra le priorità politiche nazionali e sono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte. I requisiti istituzionali indispensabili al raggiungimento delle finalità previste nel presente comma sono l'autonomia concessa ad ogni unità operativa finalizzata all'istruzione e alla formazione e l'apprestamento di un sistema educativo pubblico comprensivo delle scuole e istituti non statali. La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche nei confronti della libertà di insegnamento. Il sistema pubblico di istruzione e di formazione concorre all'affermazione della libertà di apprendimento, mediante il pluralismo dei progetti educativi e delle istituzioni scolastiche statali e non statali. La

Repubblica garantisce il pluralismo delle istituzioni di istruzione e di formazione, attraverso il riconoscimento della piena libertà di istituzione e di scelta delle medesime, da parte dei genitori e dei loro figli e delle loro figlie. Tale diritto è garantito mediante misure economiche adeguate e altre provvidenze.

1. 298. Giovanardi, Follini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il diritto della persona all'istruzione ed alla educazione è assicurato dalla famiglia e dalla comunità a norma di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della Costituzione e può essere soddisfatto o nell'ambito familiare, nel rispetto delle norme sull'obbligo di istruzione, o con la scelta di istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali.

1. 225. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione, anche al fine di garantire una effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, la Repubblica individua quale obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, che si concretizza nel servizio offerto dalle scuole pubbliche, dalle scuole istituite da privati e dalle scuole istituite dagli enti locali.

1. 329. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

La Repubblica riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e di educazione promosse da enti pubblici e privati, da istituzioni e associazioni private che abbiano persona-

lità giuridica, che corrispondano agli ordinamenti generali e alle finalità nazionali della istruzione e della educazione e siano coerenti con la domanda formativa.

1. 177. Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

Il sistema nazionale di istruzione si esplica secondo i principi di cui all'articolo 33 della Costituzione ed è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie promosse da enti pubblici e privati.

1. 176. Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sistema nazionale di istruzione con le seguenti: servizio dell'istruzione.

1. 238. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sistema con le seguenti: servizio.

1. 228. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma, primo periodo, sopprimere la parola: nazionale.

1. 330 Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: pubblico.

1. 240. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: fermo restando fino a: Costituzione.

- 1. 331.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: statali con la seguente: pubbliche.

- 1. 332.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, sostituire le parole: e dalle scuole paritarie private e degli enti locali con le seguenti: , dalle scuole paritarie e da quelle non paritarie.

- 1. 237.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire le parole: e dalle scuole paritarie private e degli con le seguenti: , dalle scuole paritarie private e da scuole paritarie istituite dagli.

- 1. 333.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dalle scuole paritarie private e.

- 1. 2.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: paritarie private e degli enti locali con le seguenti: non statali paritarie.

- 1. 299.** Giovanardi, Follini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: private e degli enti locali.

- 1. 230.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: private.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: private.

- 1. 215.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

Al comma 1, sostituire le parole : private e degli enti locali con le seguenti: e dalle scuole non paritarie.

- 1. 235.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: private con le seguenti: non statali.

- 1. 175.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: locali con le seguenti: pubblici territoriali.

- 1. 231.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di altri enti pubblici.

- 1. 232.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:

La Repubblica detta le norme generali sul servizio scolastico nazionale ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione. È riconosciuto agli studenti maggiorenni, ovvero se minorenni ai genitori o a chi ne fa le veci, il diritto di

scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.

- 1. 233.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il sistema nazionale di istruzione ha carattere di servizio pubblico.

- 1. 239.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: obiettivo fino alla fine del comma con le seguenti: obiettivi prioritari la generalizzazione della domanda di istruzione e la corrispondente espansione dell'offerta formativa e, in relazione a tali obiettivi, riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione, promosse da enti e privati, che corrispondono agli orientamenti generali dell'istruzione e della formazione e sono coerenti con la domanda formativa.

- 1. 178.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa con le seguenti: fattore prioritario la crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in una condizione di pari opportunità,

- 1. 300.** Giovanardi, Follini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: espansione aggiungere le seguenti: e la qualità.

- 1. 334.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione con le seguenti: , conseguentemente, la necessità di generalizzazione della domanda di istruzione e di formazione.

- 1. 301.** Giovanardi, Follini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: conseguente.

- 1. 236.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dall'infanzia con le seguenti: dalla scuola di base.

- 1. 335.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, il Governo e gli enti locali devono, ogni anno, promuovere tutte le iniziative per l'istituzione delle scuole pubbliche necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata a soddisfare le esigenze dei cittadini.

- 1. 3.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli studenti che usufruiscono del servizio scolastico nazionale hanno diritto all'uguaglianza di trattamento anche economico, indipendentemente dalle istituzioni scolastiche che intendono frequentare.

- 1. 234.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le istituzioni non statali, parte del sistema pubblico, sono distinte in notificate, riconosciute e paritarie. Per ognuna delle tre tipologie di istituzioni non

statali sono previsti tre diversi gradi di precettività nelle condizioni, negli effetti, nelle procedure e nel trattamento corrispondenti alla quantità e alla qualità degli obblighi che lo Stato assume in favore delle medesime.

1. 302. Giovanardi, Follini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le scuole e gli istituti non statali notificati sono istituiti previa comunicazione, da parte del gestore, al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, il quale emette motivati provvedimenti di accettazione, di diniego, di sospensione o di chiusura, dopo aver accertato la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) residenza, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici del richiedente;

b) denominazione, sede legale e sede di funzionamento;

c) idoneità dei locali;

d) adeguatezza degli arredi e delle attrezzature;

e) pubblicazione dei nomi e dei titoli professionali del personale direttivo e docente.

1. 303. Giovanardi, Follini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le scuole e gli istituti non statali riconosciuti, sono istituiti previa domanda, da parte del gestore, al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, il quale emette motivati provvedimenti di concessione, di rifiuto, di interruzione o di privazione delle prerogative previste dal titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297, dopo aver accertato, oltre alle condizioni di cui al comma precedente del presente articolo, l'esistenza dei seguenti requisiti:

a) idonea qualificazione professionale del personale direttivo e docente;

b) accoglienza di alunni forniti di titoli di studio aventi valore legale;

c) esistenza del progetto educativo e osservanza della carta dei servizi;

d) raggiungimento degli *standard* minimi di qualità previsti per l'intero sistema.

1. 304. Giovanardi, Follini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico-educativo, lo Stato promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.

1. 179. Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le scuole private, ancorché paritarie, sono espressioni delle libere iniziative dei privati e pertanto assumono un carattere aggiuntivo al sistema scolastico nazionale.

1. 4. Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

1. 48. Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 4.

1. 49. Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 5.

1. 50. Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 6.

1. **51.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 7.

1. **52.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 8.

1. **53.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 9.

1. **54.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 10.

1. **55.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 11.

1. **56.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 12.

1. **57.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 13.

1. **58.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 14.

1. **59.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 15.

1. **60.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 16.

1. **61.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere i commi 2 e 17.

1. **62.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sopprimere il comma 2.

1. **17.** Lenti, Giordano, Nardini, Malentacchi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Possono chiedere la parità, e sono denominate scuole paritarie, le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto con atto pubblico da un notaio o da un altro pubblico ufficiale dal quale emergano fini ed ordinamento coerenti con gli obiettivi generali del servizio pubblico dell'istruzione e della educazione.

1. **180.** Napoli, Fini, Malgieri, Landolfi, Butti, Storace, Bono, Aloï.

Al comma 2 premettere i seguenti periodi: La libertà di apprendimento è riconosciuta come principio fondamentale ed è tutelata anche rispetto alla libertà di insegnamento. Il servizio scolastico nazionale concorre alla libertà di apprendimento mediante il pluralismo dell'offerta formativa e delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e della piena libertà delle istituzioni scolastiche non statali ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione.

1. **241.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Se-stini.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: La libertà di apprendimento è rico-